

(N. 816-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 luglio 1950
modificato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1469)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SFORZA)

col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

e col Ministro *ad interim* della Marina Mercantile

(CORBELLINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 OTTOBRE 1950

Onoranze ai Caduti in guerra.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Commissario generale per le Onoranze ai Caduti, istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, in sostituzione del Commissario del Governo previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa.

I poteri già spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per le leggi 12 giugno 1931, n. 877, e 9 gennaio 1936, n. 132, sono attribuiti al Ministro per la difesa.

Art. 2.

In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purchè per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

b) dei militari e civili deceduti in istato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

c) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;

e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Al Commissario generale spetta inoltre di provvedere:

a) alla completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;

b) alla sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-45, ove non vi abbiano provveduto direttamente i rispettivi Stati e ferme restando, per quanto riguarda l'impianto di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano, le disposizioni del decreto legislativo 5 luglio 1945, n. 129, modificate dal decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1354;

c) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace.

È in facoltà del Commissario generale abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrono la possibilità di uno stabile assetto.

I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri vicini o in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.

Art. 4.

Alle sistemazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2 si farà luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potrà mettere a loro disposizione di concerto col Ministero del tesoro.

Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale non possono essere più concesse ai congiunti.

La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sarà di massima affidata dal Commissario generale, tramite le

Art. 3.

Identico.

Identico.

b) alla sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;

c) *Identico.*

d) *Identico.*

Identico.

Identico.

Art. 4.

Alle sistemazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2 e di cui alla lettera b) dell'articolo 3 si farà luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potrà mettere a loro disposizione di concerto col Ministero del tesoro.

Identico.

Identico.

rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori.

Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 2 nei cimiteri comunali può dal Commissario generale essere affidato ai singoli Comuni, coll'osservanza delle direttive generali e particolari che egli riterrà impartire di intesa, ove del caso, con il Ministero dell'interno.

In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.

Occorrendo procedere ad espropriazioni, si provvederà con le norme degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 6.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli sono di esclusiva competenza del Commissario generale, il quale prende direttamente i necessari accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero.

Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, dovrà essere preventivamente sentito il Ministero della pubblica istruzione qualora si tratti di zone che, ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, abbiano interesse artistico od archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.

Art. 7.

I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscri-

Identico.

Art. 5.

Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 2 e di cui alla lettera *b)* dell'articolo 3 nei cimiteri comunali può dal Commissario generale essere affidato ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari che egli riterrà impartire di intesa, ove del caso, con il Ministero dell'interno.

Identico.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

zione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, a cura del Commissario generale e mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.

L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituito a favore dello Stato sui sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.

A richiesta dei Comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, su proposta del Commissario generale, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna.

Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dall'articolo 61 del regolamento di polizia mortuaria, ed i Comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli osari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 8.

I contratti stipulati per lavori e forniture varie, nonché quelli di locazione di opera, saranno approvati e resi esecutivi dal Commissario generale, quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Al Commissario medesimo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'articolo 8 del suddetto decreto e successive modificazioni.

Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al Commissario generale di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Agli atti ed ai contratti stipulati in applicazione del presente decreto sarà usato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

Art. 10.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento graveranno sui fondi stanziamenti nel capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

La gestione dei fondi di cui al precedente comma è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 11.

Per quanto non richiamate espressamente nella presente legge, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.